



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 412 del 31 dicembre 2020

Conferimento dell'incarico di esperto di cui all' art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, all'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli, da assegnare all'Ufficio giuridico. Anno 2021.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31/12/2021, con l'art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il Sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e, in particolare:

- l'art. 2, comma 2, il quale stabilisce che il Commissario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche;
- l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che il contingente di personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario è costituito, fra l'altro, fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata esperienza professionale, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016. recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 50, il quale stabilisce:

- al comma 1, che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;
- al comma 3-quinquies, che alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4;
- al comma 6, che per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legge 1^a luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e in particolare l'articolo 17, commi 30 e 30 bis, concernente gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e in particolare l'articolo 2, comma 3;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 15 del 27 gennaio 2017 con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'art. 2, comma 5, dove, tra gli uffici di staff, alla lettera b), viene indicato l'Ufficio del Consigliere giuridico, all'art. 4 vengono indicate le funzioni specifiche ed al comma 2 viene specificato che la figura del consigliere giuridico dirige l'ufficio e si avvale degli esperti di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 9 settembre 2016;

VISTA l'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020 recante "Organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", e in particolare

- l'art. 2, comma 2, il quale prevede che la "Struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, è articolata in Uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali"; comma 5, il quale prevede che "I responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario e gli esperti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono nominati con provvedimento del medesimo Commissario"; comma 7, il quale prevede che "Per gli esperti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il trattamento economico, al netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, è stabilito con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite dello stanziamento massimo previsto da apposito decreto commissariale";
- l'art. 3, comma 2, lett. b), il quale prevede l'Ufficio del Consigliere Giuridico, definendone le competenze;

VISTO il decreto n. 29 del 21 gennaio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di esperto di cui all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 9 settembre 2016 all'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli, per lo svolgimento delle funzioni previste nell'ambito dell'ufficio giuridico;

VISTO il decreto n. 127 del 24 aprile 2020 "Organizzazione dell'Ufficio Giuridico e nomina del Consigliere giuridico", con il quale è stata definita l'organizzazione e la composizione dell'Ufficio del Consigliere giuridico;

RAVVISATA la necessità di confermare la nomina di un esperto da assegnare all'Ufficio giuridico della Struttura commissariale, al fine di assicurare il necessario supporto e la massima operatività all'azione del Commissario;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

VISTO il *curriculum vitae* dell'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli, dal quale si evince una spiccata competenza professionale adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio del Consigliere giuridico del Commissario Straordinario;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione della competenza, della disponibilità manifestata e dell'esperienza maturata, confermare all'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli, l'incarico di esperto nell'ambito dell'Ufficio del Consigliere giuridico della Struttura commissariale;

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e l'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico, secondo quanto dichiarato dall'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli con nota acquisita al protocollo n. CGRTS 33256 del 31 dicembre 2020;

VISTO l'articolo 33 del richiamato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, rubricato "Controllo della Corte dei conti" il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario;

PRESO ATTO della nota n. 34.110 dell'01.12.2017, acquisita al protocollo di questa Struttura commissariale al n. 21.351 di pari data, con la quale la Corte dei Conti, in fattispecie del tutto analoga, nel richiamare l'articolo 33 del Decreto legge n. 189 del 2016, ha restituito gli atti in quanto non rientranti fra quelli soggetti al controllo preventivo di legittimità, giacchè non aventi natura regolatoria ed organizzativa;

CONSIDERATO che con il decreto n. 352 del 21 novembre 2020 è stata data attuazione all'art. 2, comma 7, dell'Ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

VISTO l'art. 22 del decreto legge n. 32 del 2019 che ha modificato l'art. 50 del decreto legge n. 189 del 2016 aggiungendo al comma 7, lettera c), che ".....*Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di € 80.000,00 per l'anno 2019 e di € 80.000,00 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3*";

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le ragioni di cui in premessa all'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli è conferito l'incarico di esperto dell'Ufficio del Consigliere giuridico nell'ambito della struttura del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, data di conclusione della gestione commissariale, salvo ulteriore proroga prevista da normativa di competenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. L'incarico consiste nello svolgimento dei compiti indicati dal citato articolo 3, comma 2, lett. b), dell'ordinanza n. 106 del 2020 e dal decreto n. 127 del 24 aprile 2020, tra i quali la prestazione di attività di consulenza ai fini della predisposizione delle ordinanze e delle modifiche di quelle già emanate, nonché esercizio di attività interpretativa con la redazione di pareri e risposte a quesiti formulati dalle amministrazioni e dai cittadini interessati, nell'ambito dell'Ufficio del Consigliere giuridico. Inoltre l'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli assicurerà il necessario supporto per la trattazione del contenzioso concernente le attività, le competenze e gli atti del Commissario Straordinario e della struttura commissariale.

Articolo 2

1. Per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, all'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli è attribuito un compenso annuo lordo di € 48.000,00 (quarantottomila/00), pari ad un importo mensile di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre I.V.A. ed oneri come per legge, se dovuti, a carico dell'amministrazione;

2. La relativa spesa annuale graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario di cui all'articolo 4 comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. All'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli sono riconosciute le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nei limiti previsti dall'art. 22 del decreto legge n. 32 del 2019, ovvero € 80.000,00 complessivi per tutti gli esperti incaricati ed il Commissario Straordinario.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", l'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal sopracitato decreto.

Il Dirigente Servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

